

**UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA
GROSSETANA**

Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara - Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano



DECRETO DEL PRESIDENTE: ORIGINALE

Decreto

n° 6

del 09-03-2022

Oggetto:	DECRETO DI NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY - GDPR 2016/679 ART. 28 ABACO S.P.A.
-----------------	--

L'anno **duemilaventidue**, addì **nove** del mese di **marzo** nella sede dell'Ente, ai sensi dell'Art. 18 dello Statuto il Presidente Daniele Rossi assume il presente decreto:

**IL PRESIDENTE
DANIELE ROSSI**

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

Arcidosso – Castel del Piano - Castell’Azzara - Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano



Il Presidente pro-tempore, Daniele Rossi, in qualità di legale rappresentante dell’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, con sede in Loc. La Colonia, 1, Arcidosso, quale *Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito “Titolare”)*, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4.7 del GDPR 2016/679, in riferimento all’affidamento avente ad oggetto SERVIZI DI SUPPORTO ATTIVITA’ D’ACCERTAMENTO IMU TASI E TARI COMUNI DI ARCIDOSO, CASTELL’AZZARA, CASTEL DEL PIANO E ROCCALBEGNA ANNUALITA’ 2014 2015 2016 (Determina n. 990 del 27/05/2019) esteso poi all’annualità 2017 PER I COMUNI DI CASTELL’AZZARA E ROCCALBEGNA (Determinazione n. 1419 del 09/08/2021) C.I.G. 7708896E36;

Premesso che

- è stata stipulata in data 18/07/2019 con la Società Abaco Spa in persona del legale rappresentante Sig. Loris Barga nato a Stanghella (PD) il 26/09/1963, scrittura privata autenticata Rep. 253, per la gestione dei SERVIZI DI SUPPORTO ATTIVITA’ D’ACCERTAMENTO IMU TASI E TARI COMUNI DI ARCIDOSO, CASTELL’AZZARA, CASTEL DEL PIANO E ROCCALBEGNA ANNUALITA’ 2014 2015 2016 ;
- gli accordi contrattuali che implicano trattamento dei dati personali per conto del titolare devono contenere specifica disciplina del trattamento in questione, in linea con quanto previsto dall’art. 28 del Regolamento UE 2016/679;

Ritenuto di evidenziare di seguito lo scopo del presente decreto, le definizioni e le disposizioni del Regolamento UE 2016/679, rilevanti ai fini della nomina del Responsabile del trattamento dei dati personali esterno all’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana;

1. SCOPO

Le parti si adeguano al nuovo quadro normativo mediante il presente decreto, che ha lo scopo di aggiornare e sostituire, ove in contrasto, le disposizioni regolanti la materia della protezione e trattamento dei dati personali previste nei contratti / convenzioni / concessioni conclusi in precedenza tra l’Ente e controparte. Il presente atto completa, integra e, ove in contrasto, sostituisce le vigenti disposizioni contrattuali intercorse tra le parti e si applica ad ogni nuovo accordo stipulato dalle parti successivamente alla data di entrata in vigore del presente atto, come stabilito successivamente, anche qualora sia prevista una clausola di rinnovo automatico alla scadenza, intendendosi il presente decreto ugualmente applicato e valido a tutti gli effetti di legge a regolare la materia in oggetto. Il presente decreto è parte integrante del contratto / convenzione / concessione in essere.

2. ENTRATA IN VIGORE

Quanto nella presente disciplinato è immediatamente applicabile e pertanto completerà e/o sostituirà le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali e le eventuali previsioni contrattuali in tema di trattamento di dati personali fin dalla data della sua ricezione da parte del Responsabile nominato.

3. PROTEZIONE DEI DATI

Le prescrizioni contenute nel presente decreto si considerano attuative delle prescrizioni legislative espresse dal Regolamento UE 2016/679 (con particolare riferimento all’art. 28) e relative linee guida in materia di trattamento dei dati personali.

4. DEFINIZIONI

Ai fini del Regolamento UE 2016/679, si intende per:

1) «**dato personale**» (C26-C27-C30): “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”.

Dalla definizione si comprende che i principi di protezione dei dati non dovrebbero pertanto applicarsi a informazioni anonime, vale a dire informazioni che non si riferiscono a una persona fisica identificata o identificabile o a dati personali resi sufficientemente anonimi da impedire o da non consentire più l’identificazione dell’interessato. Interessante l’assunto della legge su “qualsiasi informazione”, quindi non solo un generico riferimento ai dati identificativi ma ad ogni informazione, ivi compreso l’immagine o un codice di identificazione personale.

2) «**trattamento**»: “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica,

l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione”. Dalla definizione appare evidente che non esiste un ambito in cui il Regolamento non si applichi, sia che si tratti di un uso cartaceo che informatico del dato.

3) «**limitazione di trattamento**» (C67): “il contrassegno dei dati personali conservati con l’obiettivo di limitarne il trattamento in futuro”.

4) «**profilazione**» (C24-C30-C71-C72): “qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell’utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica”.

5) «**pseudonimizzazione**» (C26-C28-C29): “il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l’utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile”;

6) «**archivio**» (C15): “qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico”.

Le figure del Regolamento

7) «**titolare del trattamento**» (C74): “la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell’Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell’Unione o degli Stati membri”. La norma prevede che sia opportuno stabilire la responsabilità generale del titolare del trattamento per qualsiasi trattamento di dati personali che quest’ultimo abbia effettuato direttamente o che altri abbiano effettuato per suo conto. In particolare, il titolare del trattamento dovrebbe essere tenuto a mettere in atto misure adeguate ed efficaci ed essere in grado di dimostrare la conformità delle attività di trattamento con il presente Regolamento,

compresa l'efficacia delle misure. Tali misure dovrebbero tener conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

8) «**responsabile del trattamento**»: “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”.

9) «**destinatario**» (C31): “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento”.

10) «**terzo**»: “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile”;

11) «**consenso dell'interessato**» (C32-33): “qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano

oggetto di trattamento”. Il consenso dovrebbe essere espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, ad esempio mediante dichiarazione scritta, anche attraverso mezzi elettronici, o orale.

12) «**violazione dei dati personali**» (C85): “la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati”;

13) «**dati genetici**» (C34): “i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione”. È opportuno che per dati genetici si intendano i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche, ereditarie o acquisite, di una persona fisica, che risultino dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione, in particolare dall'analisi dei cromosomi, del DNA o dell'acido ribonucleico (RNA), ovvero dall'analisi di un altro elemento che consenta di ottenere informazioni equivalenti.

14) «**dati biometrici**» (C51), che assieme ai dati genetici sono stati per la prima volta definiti col Regolamento dal legislatore europeo, ma che erano già stati introdotti dal Garante Privacy italiano. La definizione prevede che si intendano per dati biometrici quei dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;

15) «**dati relativi alla salute**» (C35): i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute. Nei dati personali relativi alla salute dovrebbero rientrare tutti i dati riguardanti lo stato di salute dell'interessato che rivelino informazioni connesse allo stato di salute fisica o mentale passata, presente o futura dello stesso. Questi comprendono informazioni sulla persona fisica raccolte nel corso della sua registrazione al fine di ricevere servizi di assistenza sanitaria o della relativa prestazione di cui alla direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e pertanto un numero, un simbolo o un elemento specifico attribuito a una persona fisica per identificarla in modo univoco a fini

sanitari; le informazioni risultanti da esami e controlli effettuati su una parte del corpo o una sostanza organica, compresi i dati genetici e i campioni biologici e qualsiasi informazione riguardante, ad esempio, una malattia, una disabilità, il rischio di malattie, l'anamnesi medica, i trattamenti clinici o lo stato fisiologico o biomedico dell'interessato, indipendentemente dalla fonte, quale, ad esempio, un medico o altro operatore sanitario, un ospedale, un dispositivo medico o un test diagnostico in vitro.

16) «**stabilimento principale**» (C36-37): a) per quanto riguarda un titolare del trattamento con stabilimenti in più di uno Stato membro, il luogo della sua amministrazione centrale nell'Unione, salvo che le decisioni sulle finalità e i mezzi del trattamento di dati personali siano adottate in un altro stabilimento del titolare del trattamento nell'Unione e che quest'ultimo stabilimento abbia facoltà di ordinare l'esecuzione di tali decisioni, nel qual caso lo stabilimento che ha adottato siffatte decisioni è considerato essere lo stabilimento principale; b) con riferimento a un responsabile del trattamento con stabilimenti in più di uno Stato membro, il luogo in cui ha sede la sua amministrazione centrale nell'Unione o, se il responsabile del trattamento non ha un'amministrazione centrale nell'Unione, lo stabilimento del responsabile del trattamento nell'Unione in cui sono condotte le principali attività di trattamento nel contesto delle attività di uno stabilimento del responsabile del trattamento nella misura in cui tale responsabile è soggetto a obblighi specifici ai sensi del presente Regolamento;

17) «**rappresentante**» (C80): “la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che, designata dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per iscritto ai sensi dell'articolo 27, li rappresenta per quanto riguarda gli obblighi rispettivi a norma del presente regolamento”;

18) «**impresa**»: “la persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica, comprendente le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica”;

19) «**gruppo imprenditoriale**» (C37-C48): “un gruppo costituito da un'impresa controllante e dalle imprese da questa controllate”;

20) «**norme vincolanti d'impresa**» (C37-C110): “le politiche in materia di protezione dei dati di uno Stato membro al trasferimento o al complesso di trasferimenti di dati personali a un titolare personali applicate da un titolare del trattamento o responsabile del trattamento stabilito nel territorio del trattamento o responsabile del trattamento in uno o più paesi terzi, nell'ambito di un gruppo imprenditoriale o di un gruppo di imprese che svolge un'attività economica comune”;

21) «**autorità di controllo**»: “l'autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 51”;

22) «**autorità di controllo interessata**» (C124): “un'autorità di controllo interessata dal trattamento di dati personali in quanto: a) il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è stabilito sul territorio dello Stato membro di tale autorità di controllo; b) gli interessati che risiedono nello Stato membro dell'autorità di controllo sono o sono probabilmente influenzati in modo sostanziale dal trattamento; oppure c) un reclamo è stato proposto a tale autorità di controllo”;

23) «**trattamento transfrontaliero**»: “a) trattamento di dati personali che ha luogo nell'ambito delle attività di stabilimenti in più di uno Stato membro di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento nell'Unione ove il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento siano stabiliti in più di uno Stato membro; oppure b) trattamento di dati personali che ha luogo nell'ambito delle attività di un unico stabilimento di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento

nell'Unione, ma che incide o probabilmente incide in modo sostanziale su interessati in più di uno Stato membro”;

24) «**obiezione pertinente e motivata**»: “un’obiezione al progetto di decisione sul fatto che vi sia o meno una violazione del presente regolamento, oppure che l’azione prevista in relazione al titolare

del trattamento o responsabile del trattamento sia conforme al presente regolamento, la quale obiezione dimostra chiaramente la rilevanza dei rischi posti dal progetto di decisione riguardo ai diritti e alle libertà fondamentali degli interessati e, ove applicabile, alla libera circolazione dei dati personali all’interno dell’Unione”;

25) «**servizio della società dell’informazione**»: “il servizio definito all’articolo 1, paragrafo 1, lettera

b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio”.

26) «**organizzazione internazionale**»: “un’organizzazione e gli organismi di diritto internazionale pubblico a essa subordinati o qualsiasi altro organismo istituito da o sulla base di un accordo tra due o più Stati”.

TUTTO CIÒ PREMESSO

ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679, con cui si dispone che ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati Responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione dei compiti;

RITENUTO CHE

sotto il profilo della strutturazione, dell’organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, competenze e Know how disponibili, la società ABACO S.p.A. abbia i requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da fornire l’idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza;

NOMINA

ABACO S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Padova, via Fratelli Cervi n.6, C.F. - P. Iva – N. Registro Imprese 02391510266, in forza dell’affidamento dei servizi di cui sopra, in virtù dell’art. 28 del Reg. UE 2016/679 quale *Responsabile del trattamento dei dati personali (di seguito “Responsabile”)*.

STABILISCE

– che la presente nomina è da ritenersi valida per tutta la durata delle operazioni di trattamento e si intenderà decaduta negli effetti in coincidenza dell’estinzione contrattuale a sostegno della stessa;

– che l’Ufficio Segreteria dell’Unione provveda alla notifica tramite PEC del presente decreto al Responsabile del trattamento dei dati, nonché alla sua pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Ente nell’apposita sezione sulla privacy a darne opportuna comunicazione al Responsabile per la protezione dei Dati Personali (RPD) Unione;

– che il presente decreto acquista efficacia con l’avvenuta consegna della PEC al Responsabile del trattamento così nominato e che la stessa costituisce accettazione della nomina e presuppone, altresì, la diretta e approfondita conoscenza della normativa sopra citata, nonché degli obblighi in essa previsti;

- che nell’espletamento dell’incarico, il *Responsabile* dovrà attenersi alle disposizioni vigenti disposte dalla legislazione in materia e specificatamente il trattamento dovrà essere realizzato in osservanza delle norme Regolamento Europeo Privacy (GDPR) 2016/679 e delle apposite prescrizioni che verranno impartite dal *Titolare*.

- che il trattamento è affidato esclusivamente con le finalità proprie del *Titolare* e cioè di consentire l'esecuzione delle attività del fornitore dei servizi affidati.

- che sia il *Titolare* che il *Responsabile* , sono tenuti ad attuare le misure tecniche ed organizzative tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, del campo di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche per quanto previsto agli articoli 32-33 e 35-36 del GDPR. Inoltre devono ottemperare a specifici requisiti previsti dal GDPR per ridurre i rischi del trattamento e assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali; assicurare la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico; una procedura per provare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;

- che il Responsabile del trattamento nominato dovrà seguire le indicazioni e istruzioni di seguito riportate.

1. MATERIA DISCIPLINATA DAL TRATTAMENTO

Il presente atto ha per oggetto la Nomina del Responsabile del trattamento dei dati personali e la disciplina del rapporto derivante da tale Nomina.

Il Titolare, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento, nomina il Fornitore, che accetta, Responsabile del trattamento dei dati personali effettuati in esecuzione del/i rapporto/i contrattuale/i indicato/i in premessa.

2. DURATA DEL TRATTAMENTO

Gli effetti della presente Nomina sono convenuti da oggi e da oggi il Responsabile tratta i dati per conto del Titolare.

Con la cessazione, per qualsivoglia ragione o causa, del/i Contratto/i, la presente Nomina deve intendersi automaticamente risolta di diritto, senza bisogno di comunicazioni, disdette o revoche.

Sono fatti salvi fin da ora eventuali casi di proroghe, rinnovi e/o estensioni del/i Contratto/i elencato/i in premessa, per i quali la presente nomina deve ritenersi comunque valida ed operante, salve diverse future disposizioni di legge o del Titolare medesimo.

3. NATURA DEL TRATTAMENTO

Su tutti i dati personali trattati il Responsabile potrà svolgere, con mezzi sia informatici che cartacei, in coerenza con le esigenze e l'oggetto del/i contratto/i, esclusivamente le seguenti operazioni:

- Raccolta
- Registrazione
- Organizzazione e strutturazione
- Elaborazione
- Conservazione e protezione

- Accesso e consultazione
- Adattamento e modifica dei dati
- Estrazione
- Comunicazione mediante trasmissione
- Cancellazione e distruzione

4. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile si impegna a trattare i dati esclusivamente per finalità collegate al/i Contratto/i.

5. CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI

In forza della presente Nomina, il Responsabile tratterà le seguenti categorie di dati:

- Dati personali (esclusi quelli ex artt. 9 e 10 GDPR)
- Dati particolari ex art. 9 GDPR

6. CATEGORIE DI INTERESSATI

In forza della presente Nomina, il Responsabile tratterà i dati delle seguenti categorie di interessati:

- Personale dei Comuni di Castel Del Piano, Arcidosso, Castell’Azzara e Roccalbegna coinvolto a vario titolo nelle attività di contratto;
- Utenti/contribuenti dei Comuni di Castel Del Piano, Arcidosso, Castell’Azzara e Roccalbegna per l’attività oggetto di contratto;
- Altri interessati diversi da quelli di cui al punto precedente ma legittimamente coinvolti per le finalità oggetto di contratto;

7. OBBLIGHI E DIRITTI DEL TITOLARE

Il Titolare garantisce al Responsabile di aver assolto a tutti gli obblighi posti a suo carico dalla vigente normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali e si impegna ad assolvere ogni ulteriore obbligo eventualmente sopravvenuto.

Il Titolare ha diritto:

- al puntuale ed esatto adempimento di tutti gli obblighi gravanti sul Responsabile in forza della presente Nomina e, comunque, dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali tempo per tempo vigente
- al puntuale ed esatto adempimento delle istruzioni di cui alla presente Nomina, nonché di quelle successivamente concordate tra le Parti

In ogni caso, resta fermo quanto previsto in tema di trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un’organizzazione internazionale dal paragrafo 3, lett. a) dell’art. 28 GDPR.

8. OBBLIGHI E DIRITTI DEL RESPONSABILE

In esecuzione della presente Nomina il Responsabile:

- garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza
- adotta misure (tecniche ed organizzative) idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio
- tenendo conto della natura del trattamento, assiste il Titolare con misure tecniche ed organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dar seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati
- qualora il Responsabile riceva istanze degli interessati destinate al Titolare, riscontra le stesse invitando l'interessato a rivolgersi direttamente al Titolare
- in caso violazione di dati personali (a titolo esemplificativo e non già esaustivo: distruzione, perdita e/o modifica dei dati trattati, divulgazione e/o l'accesso non autorizzato, ecc.), ne informa il Titolare e collabora con lo stesso nella gestione dei conseguenti adempimenti
- assiste il Titolare nell'effettuazione della valutazione d'impatto e nella consultazione preventiva di cui agli artt. 35 e 36 GDPR, laddove necessarie
- alla cessazione del/i Contratto/i, mette a disposizione del Titolare i dati per il ritiro, dandogliene comunicazione per iscritto e provvedendo alla cancellazione definitiva dei dati dai propri sistemi - astenendosi da ogni ulteriore trattamento salvo che la legge preveda la conservazione dei dati per specifici motivi - qualora il Titolare non dia indicazioni diverse con comunicazione scritta entro i successivi 30 giorni
- mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 GDPR e consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare e/o da altro soggetto da questi incaricato
- informa immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione violi la disciplina in materia di protezione dei dati personali

Il Responsabile non ha diritto ad alcun compenso, indennità o rimborso in virtù del trattamento dei dati o della presente Nomina.

9. ALTRI RESPONSABILI

Il Titolare conferisce al Responsabile autorizzazione generale alla nomina di altri Responsabili (di seguito anche "Sub Responsabile" e/o "Sub Responsabili"). A fronte di tale autorizzazione, il Responsabile comunicherà l'identità dei Sub responsabili di cui intende avvalersi per iscritto entro 15 gg dalla nomina di ciascun Sub Responsabile. Ricevuta la comunicazione, il Titolare potrà opporsi alla nomina, solo per iscritto, entro i successivi 15 gg.

Restano fermi gli obblighi che gravano sul Responsabile in forza del paragrafo 4 dell'art. 28 GDPR.

10. MODIFICHE CONTRATTUALI

Qualsiasi modifica o integrazione della presente Nomina dovrà essere concordata per iscritto. Eventuali comportamenti di fatto non coincidenti con quanto in essa previsto non potranno essere invocati quali implicita abrogazione di alcuna istruzione ivi contenuta.

11. DISPOSIZIONI FINALI

La presente Nomina revoca e sostituisce espressamente ogni altro atto o accordo tra le parti inerente al trattamento di dati personali.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Nomina, il Titolare ed il Responsabile del Trattamento rinviano al GDPR, al Decreto Legislativo n. 196/2003, nonché ai provvedimenti dell'Autorità di controllo.

Dalla residenza dell'Unione, 08/03/2022

Il Presidente
Dott. Daniele Rossi

Letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE
DANIELE ROSSI**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Alberto Balocchi, visti gli atti ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on line del sito Web Istituzionale dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana¹ (art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009 n. 69 e smi.), e vi rimarrà per 15 gg consecutivi come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e smi.

Arcidosso li .

Il Responsabile Servizio Segreteria Generale
Alberto Balocchi

¹ <http://www.cm-amiata.gr.it/>